

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9.

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Avverto che, con lettera in data 2 dicembre 1999, il deputato Giuseppe Detomas ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare i Democratici-l'Ulivo e di aderire al gruppo misto, componente politica minoranze linguistiche, cui risulta pertanto iscritto.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Catello Pandolfi, da Sorrento (Napoli), chiede l'adozione di provvedimenti:

per prevenire l'abbandono di neonati ed il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza (*n. 1284 — alla XII Commissione*);

per la razionale distribuzione delle risorse idriche in tutto il territorio nazionale (*n. 1285 — alla VIII Commissione*);

per lo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle iniziative in campo ambientale (*n. 1286 — alle Commissioni V e VIII*);

Francesco Di Pasquale, da Canello Arnone (Caserta), chiede l'adozione di provvedimenti legislativi:

per la disciplina delle attività dei partiti e delle associazioni sindacali di categoria (*n. 1287 — alle Commissioni I e XI*);

per la realizzazione di strutture sportive (*n. 1288 — alla VII Commissione*);

per una maggiore tutela dell'ambiente, con riferimento anche allo smaltimento dei veicoli rottamati (*n. 1289 — alla VIII Commissione*);

Ignazio Sillicchia, da Treviso, chiede la revisione dei requisiti relativi alle condizioni economiche per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità (*n. 1290 — alla XI Commissione*);

Diego Sabella, da Sciacca (Agrigento), chiede un provvedimento legislativo a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica e per l'affermazione del principio di meritocrazia nelle pubbliche amministrazioni (*n. 1291 — alla XI Commissione*);

Donato Benedetto, da Milano, espone la necessità di una corretta applicazione delle norme in materia di assunzioni presso gli enti locali (*n. 1292 — alla XI Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri e Pecoraro Scanio: Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico (510-4506-4709-4851) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri e Pecoraro Scanio: Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 510)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 17 minuti per gli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 55 minuti;

Forza Italia: 47 minuti;

Alleanza nazionale: 44 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 39 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 37 minuti;

Comunista: 34 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 34 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 12 minuti; Verdi: 9 minuti; Rinnovo italiano: 8 minuti; CCD: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 510)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARIO SCANIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame nasce dall'unificazione di quattro proposte di legge e dalla volontà di rispondere con un'iniziativa parlamentare alla finalità di impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare.

Si tratta di un tema che è già arrivato all'attenzione dell'opinione pubblica durante la complessa e nota vicenda delle quote latte. Negli ultimi anni le produzioni agricole comunitarie sono state interessate da una serie costante e continua di regolamentazioni, atte a limitare i quantitativi produttivi al fine di ridurre il fenomeno delle cosiddette eccedenze. All'inizio degli anni ottanta si è, infatti, reso necessario un intervento per mettere ordine e dare regole ai mercati delle produzioni agricole.

Con la riforma della PAC — la politica agricola comune — è iniziato un processo di razionalizzazione tendente a limitare le posizioni eccedentarie e a favorire tecniche colturali meno intensive e più rispettose delle risorse naturali ed ambientali, togliendo progressivamente aiuti alla produzione e destinandoli al miglioramento strutturale delle aziende, a compensazioni per il mancato reddito, e così via. Nell'ambito di questa filosofia trova applicazione anche un regime di contingentamenti produttivi di alcuni settori. In particolare, uno dei regimi di contingentamento più noti ed anche più discussi è quello della produzione del latte. In effetti, in questo comparto si è reso necessario il ripensamento degli aiuti comunitari all'agricoltura, proprio all'epoca in cui i ritiri di burro e di farine di latte, che si realizzavano per eliminare i *surplus*, avevano saturato i depositi comunitari e stavano esaurendo le risorse per sostenere il sistema.

Per il latte in polvere per uso zootecnico i regolamenti comunitari prevedevano e prevedono un aiuto economico alla produzione. Ciò ha finito per attivare un ciclo commerciale almeno discutibile, se non illecito, volto ad ottenere il massimo dei trasferimenti previsti, con il conseguente utilizzo del latte in polvere nelle produzioni alimentari. Le dimensioni raggiunte dal giro di truffe messo in atto ai danni dell'Unione europea e dello Stato italiano sono state evidenziate dai risultati delle indagini svolte dalla commissione governativa di indagine sulle quote latte, coordinata dal generale Lecca. Dai controlli effettuati dalle autorità preposte è emersa una forte espansione del fenomeno dell'uso del latte in polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga conservazione, con un sistema di frodi spesso incontrollabile che distorce anche il regime delle quote e falsifica i dati produttivi di molte regioni dell'Unione europea.

Riciclando nell'industria casearia il latte in polvere prodotto per la zootecnia si crea concorrenza sleale tra aziende di trasformazione, si danneggiano gli alleva-

tori onesti, si arrecano possibili danni alla salute dei cittadini e si determinano esborsi pesantissimi per i superamenti, non effettivi, ma virtuali — almeno, stando a quanto emerso dall'indagine governativa —, dei quantitativi garantiti di produzione lattiera.

Il latte in polvere destinato all'uso zootecnico, irregolarmente impiegato nel processo produttivo dei formaggi, è simile a quello destinato all'uso umano; peraltro, nonostante sia previsto normativamente un trattamento di denaturazione, nella commissione di illeciti di solito è utilizzato un prodotto in polvere privo delle prescritte sostanze, proveniente quindi da canali illegali. Ancora più grave appare il fatto che gli illeciti siano riferiti anche alla produzione di formaggi di qualità. Le tipologie di frodi accertate hanno riguardato l'utilizzo di latte in polvere e caseine nella produzione di formaggi, in particolare quelli freschi a pasta filata, la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine protetta o tipici privi dei requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e la commercializzazione di latte fresco di provenienza estera contenente latte in polvere.

Il latte scremato in polvere si ottiene da un processo di disidratazione del latte liquido; quindi la sua origine è la stessa, tanto nel caso in cui sia destinato all'alimentazione umana, quanto nel caso in cui sia destinato ad uso zootecnico. Per ottenere l'aiuto previsto dalla normativa comunitaria, il latte scremato in polvere deve essere incorporato nei mangimi composti o, in alternativa, denaturato. Per avere diritto all'aiuto, lo stabilimento deve essere riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole.

Il meccanismo attraverso il quale si realizzano queste frodi è semplice: il latte introdotto in Italia, soggetto a contributo comunitario per essere destinato esclusivamente ai mangimifici autorizzati, è dirottato alle industrie casearie. I mangimifici sono in grado di porre in atto la truffa in quanto, anche se provvisti di regolare registro di carico e scarico per il latte, non impiegano quest'ultimo per la produ-

zione di mangimi composti nelle quantità stabilite o dichiarate. In questo modo vengono precostituite giacenze illecite, che permettono di dirottare il latte, una volta ricostituito, ai caseifici per la produzione di formaggi freschi a pasta filata.

Dal quadro delineato, risulta evidente la necessità di un intervento legislativo per cercare di ridurre i fenomeni fraudolenti. Con il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si intende intervenire sul fenomeno per impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare. A tal fine si intende rendere evidenziabile il latte in polvere mediante l'utilizzo di traccianti facilmente riconoscibili.

Il testo licenziato dalla Commissione è estremamente semplice, componendosi di due soli articoli — oltre a quello relativo alla clausola di entrata in vigore —, ma nello stesso tempo risulta completo ed equilibrato.

L'articolo 1 prevede che, a fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, debbano essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Ad un successivo decreto ministeriale viene demandata nella proposta di legge all'esame dell'Assemblea l'individuazione dei traccianti da utilizzare e la determinazione delle relative modalità di impiego. È contestualmente fatto divieto di detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare ovvero diretto a produzioni casearie. Vogliamo evitare in maniera chiara l'utilizzo di latte in polvere ad uso zootecnico non solo per ricostituire il latte, ma anche per la produzione casearia.

L'articolo 2 definisce le sanzioni applicabili in caso di commercializzazione o utilizzo in processi produttivi di latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti o in caso di

detenzione delle medesime sostanze negli stabilimenti ove si lavora latte destinato al consumo umano. Le sanzioni sono opportunamente aggravate per i casi di recidiva.

L'istruttoria legislativa in Commissione si è giovata dei contributi dei soggetti interessati, ascoltati in sede di Comitato ristretto, che, pur nella diversità delle posizioni, hanno fornito elementi utili alla definizione del testo. Sono stati inoltre acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che hanno sostanzialmente confermato il complessivo equilibrio del testo e la sua compatibilità con la Costituzione e rilevato che esso si inserisce in un quadro di iniziative in materia di sicurezza alimentare preannunziate a livello comunitario. Un'attenta valutazione delle osservazioni formulate in particolare dalle Commissioni giustizia e politiche dell'Unione europea, dopo un primo vaglio da parte della Commissione, è stata devoluta al Comitato dei nove, che potrà avanzare ulteriori proposte migliorative del testo. È stata recepita, comunque, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari sociali.

La Commissione sottopone all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento nell'auspicio di una sua rapida approvazione, al fine di proteggere la salute dei cittadini e di garantire la qualità delle produzioni agroalimentari, eliminando un sistema di illegalità oggi in essere nel settore lattiero-caseario.

Questo è l'obiettivo del provvedimento al nostro esame che, ripeto, è il risultato dell'unificazione di quattro proposte di legge; i pareri espressi dalle Commissioni sono stati allegati al testo e saranno oggetto — in particolare quello delle Commissioni giustizia e politiche dell'Unione europea — di una maggiore attenzione da parte del Comitato dei nove. Il provvedimento intende rispondere ad un'evidente esigenza di tutela dei tanti — direi la stragrande maggioranza — produttori corretti e onesti, nonché degli allevatori e di quei caseifici che svolgono attività di trasformazione utilizzando prodotti giusti

e subiscono la concorrenza sleale da parte di chi utilizza il latte in polvere ad uso zootecnico per finalità improprie.

L'unanime consenso registrato in Commissione dimostra la necessità del provvedimento; auspichiamo che l'Assemblea, dopo aver svolto oggi la discussione sulle linee generali, possa inserirlo nel calendario dei lavori per approvarlo rapidamente. Troppe volte, infatti, sulle questioni attinenti alla salute dei cittadini ed al settore agroalimentare, si è arrivati all'esame definitivo dell'Assemblea solo grazie a decreti-legge o se pressati da gravissime emergenze. Anche in questo caso vi è un'emergenza: tuttavia, invece di essere sollecitati dalla piazza — ricordo la rivolta per le quote latte, degli olivicoltori o dei lavoratori dei concorsi agrari —, sarebbe il caso che riuscissimo ad approvare un provvedimento senza alcuna pressione. Del resto il provvedimento è giusto e vale la pena approvarlo con tempestività, dimostrando una sincera attenzione sulla questione da parte del Parlamento e auspicando che, come è avvenuto in occasione di altri provvedimenti, non si blocchi al Senato. Almeno noi cerchiamo di fare il nostro mestiere e di approvarlo al più presto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in quest'aula per iniziare la discussione sulle linee generali di un provvedimento che, come ha appena detto il relatore, raccoglie diverse proposte in un testo unico e ciò sta a dimostrare una palese convergenza politica su una reale necessità. Il che certamente profila e fa auspicare un facile, rapido e positivo iter del provvedimento.

Nell'annunciare che il mio sarà un brevissimo intervento, credo sia utile ricordare, seppure a grandi linee, i vari momenti di valutazione e regolamentazione del settore del latte in polvere nell'arco degli ultimi anni, sia sotto l'aspetto comunitario che nazionale.

È cosa ormai nota e risaputa, l'importanza del regolamento comunitario (n. 804 del 27 giugno 1968) concernente l'organizzazione comune del mercato nel settore del latte, che peraltro dovrebbe tutelare l'insieme della produzione lattiero-casearia del mercato comunitario e ovviamente assicurare il sostegno dei prezzi, della materia prima e del prodotto ultimo derivato.

Ebbene, con questo regolamento la Comunità europea si riprometteva di intervenire in maniera forte in favore di quelle agricolture che all'epoca erano zootecnicamente più favorite e progredite. Queste sono state individuate in paesi come la Germania, l'Olanda e la Francia. Le misure riguardavano la prevedibile eccedenza sia dei prodotti primi che trasformati.

La Commissione delle Comunità europee si era preoccupata di assumere tutte queste iniziative per permettere in questo modo un alleggerimento delle scorte che principalmente consistevano in burro e in latte in polvere. In particolare per quest'ultimo prodotto, con regolamento comunitario n. 986 del 15 luglio 1968, furono previste misure precise proprio al fine di favorire la destinazione della polvere di latte, che, ovviamente ed opportunamente denaturata, veniva designata per lo svezzamento e l'alimentazione dei vitelli.

Sul piano nazionale gli aspetti applicativi della questione furono disciplinati con un preposto decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 20 agosto 1984, successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984.

Purtroppo, peraltro come prevedibile, non tutto il latte in polvere che è entrato ed entra nel nostro paese, è stato poi utilizzato come specificatamente indicato

dalla preposta normativa comunitaria, anzi, come tutti ben sappiamo, il latte in polvere molto spesso, per non dire quasi sempre, ha preso strade diverse da quelle per cui era nato, e successivamente commercializzato.

In particolare, si è potuto constatare che questo prodotto veniva e viene utilizzato anche per la produzione e la fabbricazione di alimenti destinati all'uso umano come formaggi freschi o molli, yogurt, mozzarelle, gelati e tutti quegli altri prodotti che si prestano allo scopo.

Va sottolineato che ciò rappresenta, oltre a grandi rischi di natura igienico-sanitaria, un'enorme frode commerciale disposta non soltanto nei confronti di quegli stabilimenti e caseifici che si sono sempre rigidamente attenuti alle disposizioni comunitarie e nazionali, ma soprattutto nei confronti dei nostri produttori di latte che si sono trovati, loro malgrado, per anni in balia di un'altalena commerciale per cui sia il prezzo del latte fresco sia il prezzo del prodotto da esso derivato sono stati sempre e comunque sottoposti ad una concorrenza sleale e strisciante gestita da chi — come ben sappiamo — ritroviamo nei panni di primi attori o, addirittura, di registi degli scandali di settore. Mi riferisco, in modo particolare, a quello delle quote latte.

Proprio a tal proposito, possiamo tutti trovare svariati riscontri oggettivi nella nota relazione del generale della Guardia di finanza, Lecca, nella quale più volte si parla di latte in polvere. Per non parlare poi del consumatore, o dei consumatori, che sono purtroppo ignari di tutto ciò e sono sempre stati convinti di acquistare prodotti genuini, ottenuti seguendo ferme regole tradizionali. Tali prodotti in realtà, non hanno nulla di tutto ciò essendo, come detto, esposti a facili alterazioni e manipolazioni da parte di coloro che, pur di raggiungere un facile e rapido guadagno, calpestano tutto e tutti. Ciò è possibile per il noto vuoto legislativo in materia.

A nostro parere sembra, pertanto, ormai irrevocabile un intervento legislativo che, attuato con la proposta di legge in

discussione, permetta di applicare nuove norme per l'utilizzo e la detenzione del latte in polvere con l'esclusiva presenza in esso di appositi traccianti colorati di origine vegetale. Oltre a ciò, è evidente che un fermo e chiaro intervento del Governo italiano in sede europea si profili ormai come improcrastinabile per porre fine alle malefatte di questi disonesti speculatori alimentari, persone che non hanno alcuno scrupolo e che, pur di avere profitto, sono disposte a qualsiasi cosa.

Dobbiamo anche ricordare che lo Stato e il Governo hanno il dovere di garantire una concorrenza e un confronto leali tra i nostri produttori e trasformatori di latte e derivati e quelli di altri paesi per offrire un'assoluta garanzia al consumatore che, in ordine progressivo, è il primo e anche l'ultimo interessato: il primo per questioni igienico sanitarie e per la relativa tutela; l'ultimo — come sempre, quando accade — essendo oggetto di profitto. Questo consumatore, come è stato ripetuto, è stato per anni oggetto, a dir poco, di volgari e ignobili speculazioni. Sappiamo benissimo quanto forte e quanto prepotente sia l'azione di *marketing* — se vogliamo chiamarla con termini moderni — che io, invece, chiamerei di imbonimento. Vi sono prodotti che costano di gran lunga molto di più in promozione pubblicitaria che in produzione medesima, ma tanto belle e tanto fresche sono queste immagini che deviano completamente l'interesse sul prodotto, o per meglio dire, sulla sua derivazione. Sembra che la forza dell'irradiazione commerciale derivi proprio da questo e, ciò nonostante, Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi tutti abbiamo il dovere di stabilire regole precise che raccolgano, come abbiamo detto in apertura, l'adesione di più gruppi parlamentari con le loro proposte.

Vi è, quindi, una convergenza politica volta alla tutela del consumatore e del produttore. Sono argomenti che sembrano lontani e se vogliamo un po' « filanti », ma, se andiamo a vedere tutti i palinsesti legislativi in materia, ci ritroviamo ben poca cosa in mano. Sappiamo benissimo, invece, quale sia l'importanza della salute,

in modo particolare delle nuove generazioni, alle quali, peraltro, il prodotto di cui parliamo è destinato e al quale va quindi prestata attenzione. Ricordiamo infatti che esso va in primo luogo al bambino, al quale si è convinti di somministrare qualcosa di buono per poi riscontrare che non è così. Come dicevo, credo allora sia dovere primario e principale di qualsiasi Governo tutelare e sovrintendere gli aspetti nutritivi relativi a questa fascia debole.

Auspico, in conclusione, che l'esame del provvedimento sia celere sia in quest'aula sia al Senato e che le determinazioni vengano assunte il più tempestivamente possibile. Non rimane quindi che svolgere con estrema serietà da parte di noi tutti questo lavoro, che va al di là delle ideologie e delle convinzioni politiche.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole D'Ippolito. Ne ha facoltà.

IDA D'IPPOLITO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il testo in esame, come già riferito dal relatore, rappresenta il momento unificante di diverse proposte di legge volte ad introdurre nella composizione del latte intero e del latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici traccianti colorati di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale, idonei a rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Ciò con lo scopo ed insieme l'ovvia conseguenza di impedire, anzi di prevenire, eventuali frodi alimentari.

Si tratta di un testo semplice, che ha recepito i contenuti essenziali delle varie proposte presentate e che costituisce un valido contributo alla definizione di questioni che riguardano in modo non marginale la tutela della salute pubblica.

Il problema delle eccedenze nella produzione del latte rispetto alle quote di produzione attribuite dalla CEE, che ha coinvolto e coinvolge alcuni paesi europei, generando la necessità di una trasformazione di quelle eccedenze in prodotti derivati (quale, ad esempio, il latte in

polvere) ebbe già a determinare in sede comunitaria, proprio con l'intento di produrre un alleggerimento delle scorte di latte in polvere, l'emanazione del regolamento n. 986 del 1968, con il quale si destinava questa produzione, previo procedimento di denaturazione con metodi definiti dal successivo regolamento n. 1725 del 1979, alla realizzazione di mangimi finalizzati all'allevamento del bestiame.

Le numerose frodi alimentari che hanno visto coinvolti Stati membri come la Francia e la Germania rendono ragione di questo provvedimento, diretto ad aumentare i meccanismi di difesa del consumatore, all'interno di una cornice normativa che, introducendo per esempio il divieto di detenere i prodotti destinati ad uso zootecnico in stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare, ovvero a produzioni casearie, evidenzia una precisa volontà di controlli più stringenti, di maggiori garanzie e di trasparenza.

Talune considerazioni critiche sul sistema sanzionatorio introdotto, pur accettabili, risultano tuttavia ridimensionate se inquadrare nella *ratio* complessiva della norma, preoccupata di evitare frodi alimentari — del resto non presunte, ma già accertate — in relazione alle quote latte. Quest'ultimo è un dibattito ancora aperto, che pone non solo il problema delle cosiddette quote di carta, ma proprio quello della riconversione del latte in polvere in latte per l'alimentazione umana.

All'interno di un'ottica di chiarezza della gestione delle quote latte e di un'adeguata garanzia alimentare, si comprende e si condivide il provvedimento in esame e, soprattutto, la manifestata volontà di rafforzare, nel principio e nella pratica, il valore della tutela della salute, con ciò confermando una sensibilità che è propria dell'Italia, sempre all'avanguardia nella difesa della sanità degli alimenti e della salute. Si è posto il problema della compatibilità comunitaria del provvedimento in esame; il parere della XIV Commissione, all'interno della quale è

stato mio privilegio relazionare nel merito, rende con chiarezza le ravvisate ragioni di compatibilità, vieppiù entro la cornice rappresentata dall'articolo 30 del Trattato dell'Unione europea che, per motivi individuati, tra i quali, appunto, la tutela della salute, consente di derogare al combinato disposto degli articoli 28 e 29 dello stesso Trattato ed al divieto in essi contenuto di restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni, o di misure equipolenti, tra gli Stati membri.

Rimane la preoccupazione di una incompatibilità con il principio della libera circolazione delle merci per l'ovvia incidenza del regime che si vuole introdurre non solo sui prodotti nazionali, ma anche su quelli destinati alle esportazioni. All'uopo si rimarca, però, che in una eventuale necessità d'analisi comparativa degli interessi in campo, in sede comunitaria dovrebbe comunque porsi il problema di una gerarchia e, conseguentemente, di quale preminenza debba esservi tra la salute dei cittadini e le ragioni del mercato.

Del resto, all'indomani dell'adozione del libro verde, le annunciate future iniziative della Commissione presieduta dall'onorevole Prodi (dal libro bianco sulla sicurezza alimentare alla comunicazione sui principi di precauzione, alla riforma della normativa elementare) vanno tutte nella direzione di un rafforzamento delle garanzie a favore dei consumatori. È auspicabile, perciò, che il Governo faccia valere, in sede di confronto comunitario, la connotazione anticipatoria ed innovativa di tale normativa, certo non discordante con gli indirizzi e gli intenti già evidenziati, da collocarsi semmai all'interno di un nuovo quadro di rapporti, auspicabile e da incentivare, con il Parlamento nazionale, per un suo contributo positivo nella fase ascendente del processo decisionale europeo.

Desidero altresì auspicare che il Governo provveda, qualora non lo abbia ancora fatto, per l'evidente effetto delle regole tecniche introdotte dal provvedimento in esame sulla commercializzazione e sull'utilizzazione dei prodotti in-

teressati, all'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

Siamo convinti che la sicurezza degli alimenti e tutela della salute del consumatore siano punti focali di un nuovo approccio politico europeo e l'espressione di una coscienza ormai comune e condivisa, nonostante le frodi, se è vero che, proprio per prendere meglio in considerazione la protezione della salute dei consumatori, la direzione generale per la politica dei consumatori è stata oggetto di ristrutturazione ed è stata dotata di autorità sovraordinata rispetto ai diversi comitati scientifici istituiti dalla Commissione europea. Il testo oggi in esame interpreta questo clima di crescente consapevolezza e di convinto e concreto impegno in direzione di obiettivi già all'attenzione comunitaria.

Per tali ragioni, anticipiamo il nostro positivo sostegno per una rapida definizione dell'iter, unitamente all'auspicio che una giusta attenzione al contenuto del provvedimento allontani il rischio di dichiarazioni di infrazione a direttive comunitarie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Aloï. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOÏ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci risiamo — si può introdurre così l'intervento — con la questione del latte. Le quote latte hanno interessato il Parlamento e la pubblica opinione italiana ed europea; si tratta di una vicenda, incentrata ovviamente su tale prodotto, che ha determinato non poche perplessità sul piano delle preoccupazioni e delle responsabilità dei diversi Governi italiani che, con riferimento a questa materia, certamente hanno molto da farsi rimproverare.

Questa volta, però, parliamo di un altro argomento che ha determinato altrettanta preoccupazione; discutiamo, infatti, dell'uso di traccianti colorati nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico. La Commissione agricoltura ha avvertito l'esigenza — il relatore ha ricordato che, attraverso il

contributo offerto dalle diverse forze presenti in seno alla Commissione stessa, si è registrata una convergenza su tale questione — di tentare di frenare una situazione che presenta aspetti anche drammatici, soprattutto per la salute dei cittadini e dei consumatori.

Credo che qualche dato vada offerto. Se si pensa che la produzione del latte scremato in polvere ammonta a 1.200 mila tonnellate nell'Unione europea e se si pensa (traggo il dato dalla relazione che in Commissione è stata oggetto di dibattito), per esempio, che un quintale di latte scremato in polvere, ricostituito con l'aggiunta di acqua, equivale a dieci quintali di latte, con un tenore di sostanza grassa minore dell'uno per cento, allora abbiamo immediatamente il quadro di ciò che è successo, delle truffe che sono state riscontrate, di una situazione che è drammatica anche con riferimento agli aiuti comunitari. Certi produttori e operatori del settore usufruiscono degli aiuti comunitari che prevedono 160 mila lire di aiuto comunitario per ogni quintale di latte. Lo stesso quintale di latte, che viene sofisticato con l'aggiunta di latte in polvere, finisce per avere un prezzo di 300 mila lire.

Se si pensa che negli ultimi tre anni sono state importate 120 mila tonnellate di latte in polvere, di cui il 90 per cento proveniente dalla Germania, il quadro è drammatico. È drammatico anche per un dato fornito dall'ispettorato centrale della repressione frodi che ci ha offerto questo elemento agghiacciante (credo che vada fatta un po' di storia): quasi tutti i campioni di latte proveniente dalla Francia e quasi il 35 per cento di quello proveniente dalla Germania contenevano materie diverse dal latte pastorizzato. Ci rendiamo conto della situazione di fronte alla quale si trova il consumatore italiano in merito all'importazione di questo prodotto largamente consumato. Purtroppo, essa è dovuta alla nostra politica fallimentare in difesa della zootecnia di questi anni che fa del nostro un paese che importa moltissimo latte per il quale si verificano moltissime frodi.

Dunque, vi è l'esigenza di tutelare la salute del cittadino consumatore che ha imposto (questo è il provvedimento che nasce da una situazione oggettiva che indubbiamente non poteva far perdere tempo alle varie forze politiche, indubbiamente, al di là delle varie motivazioni, anche e soprattutto in ordine a responsabilità dei vari governi) di dover trovare un punto di convergenza.

È stato predisposto il testo al nostro esame che trova un assenso nelle varie componenti all'interno della Commissione agricoltura. Certo, un problema si è posto ed è il problema — lo diceva ora la collega D'Ippolito — della compatibilità con la normativa della comunità europea. Certamente, affrontando la questione dei traccianti colorati, ci siamo imbattuti in una normativa quale è quella della Comunità europea, perché questo provvedimento, proprio con riferimento ai traccianti colorati, viene considerato contenente elementi lesivi della libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione europea. È un dato. Le perplessità restano perché non sono state del tutto rimosse; restano perché potremmo trovarci di fronte a quel meccanismo infernale che l'Unione europea sa far scattare e che spesso, come nel caso dell'olio d'oliva e del bergamotto, finisce per mettere in moto la mannaia della procedura d'infrazione. Aspettiamo un po'.

Resta il fatto importante che, sul piano politico, legislativo e soprattutto sul piano morale e della nostra responsabilità non potevamo non legiferare in questo senso.

Certo, la storia dei traccianti colorati nel latte in polvere pone altri problemi, come l'individuazione del tipo di traccianti e le modalità che attengono al loro impiego, perché siamo di fronte ad una questione — quella dell'uso di sostanze coloranti — che ha sempre determinato preoccupazioni. Ma al di là di questo, credo che attraverso l'uso dei traccianti — delle cui modalità di produzione abbiamo fornito una ben precisa definizione e delimitazione — si possa forse evitare che le frodi continuino, in modo che possa

essere tutelata la salute del consumatore italiano e — perché no? — anche di altri paesi.

Rispetto a questa materia si è svolto un ampio dibattito in Commissione, nel quale le posizioni differenziate si sono però ritrovate attorno ad un testo condiviso. Nell'esame in Commissione è stata recepita una mia proposta volta a rafforzare le sanzioni anche sotto il profilo pecuniario, al fine di dare un segnale a chi è portato, per abitudine o per operazioni speculative, a dar vita a sofisticazioni di questo tipo. Così come abbiamo ritenuto di dover colpire la reiterazione della violazione delle disposizioni, prevedendo la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno. Si tratta di misure che, se pure non toccano la sfera della normativa penale, tuttavia dovrebbero rappresentare, per quanto è possibile, un deterrente nei confronti di chi è uso operare in violazione della legge, ma soprattutto contro la salute del cittadino.

Queste sono alcune delle motivazioni, che riteniamo di dover rassegnare all'Assemblea, ma che abbiamo già esposto in Commissione, in forza delle quali i deputati del gruppo di Alleanza nazionale esprimeranno il proprio voto favorevole su questo provvedimento, fermo restando il giudizio pesantemente critico circa la politica nel settore del latte, sia sul fronte delle quote latte, sia su quello delle frodi nell'ambito di tale settore. Comunque, il nostro voto sarà favorevole, perché non possiamo assumere un atteggiamento di chiusura, quanto meno nella prima fase di un discorso più organico, che dovrà comunque essere affrontato per uscire dalla logica dell'emergenza. Diversamente, continueremo a legiferare settorialmente, in maniera contingente e particolaristica, ed i problemi finiranno per riprodursi con tutti i loro aspetti drammatici. Queste sono le motivazioni di fondo del nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tattarini. Ne ha facoltà.

FLAVIO TATTARINI. Noi siamo lieti che giunga finalmente all'attenzione dell'Assemblea, dopo un proficuo lavoro in Commissione, questa proposta di legge, che il nostro gruppo aveva già presentato nella scorsa legislatura. È una proposta che si pone — come è stato sottolineato da chi mi ha preceduto — un obiettivo di grande valore: affermare la trasparenza produttiva e commerciale e soprattutto la qualità delle produzioni alimentari, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, che è oggi sempre di più un valore discriminante sul mercato, una condizione decisiva per un nuovo patto fra produttori e consumatori.

Tale obiettivo in questi giorni è tornato con grande veemenza alla ribalta attraverso la massiccia iniziativa di protesta a Seattle contro l'avvio del *millennium round* ed il confronto-scontro apertosi in quella sede fra Unione europea e Stati Uniti. Tutti, dopo anni di dibattito, conoscono infatti il quadro normativo europeo e nazionale che presiede alla produzione nel sistema lattiero-caseario, le quantità, la qualità, le quote, i prezzi eccetera, ma non tutti sono a conoscenza, anche se esso ripetutamente emerso nel dibattito, del fatto che, dietro la facciata nobile di questo mercato, scorre un fiume di latte importato, un fiume parallelo di frodi, truffe, distorsioni delle regole della concorrenza tra aziende, rischi e danni seri per i consumatori, come ha evidenziato il lavoro positivo dell'ispettorato repressione delle frodi. Il latte scremato in polvere per alimentazione animale troppo spesso e sistematicamente è stato utilizzato impropriamente, in maniera fraudolenta, per prodotti diretti al consumo umano, come i formaggi a pasta fresca e a pasta filata e in certi casi, addirittura per i formaggi a denominazione d'origine e persino per il latte di pronto impiego da parte dei consumatori.

In verità, non è la prima volta che nel nostro paese si pone un problema di questo tipo: già nel 1994, con due decreti del Ministero delle politiche agricole, si tentò di introdurre una norma che consentisse all'ispettorato repressione frodi di

dotarsi di strumenti più facili di accertamento di questo tipo di frodi perpetrate ai danni dei consumatori. Tuttavia, l'attenzione dell'Unione europea fu negativa, oppositiva e, attraverso la minaccia del ricorso alla procedura di infrazione, di fatto, le finalità dei due decreti furono disapplicate, riducendosi soltanto alla produzione del latte in polvere in Italia, che come sappiamo è pressoché uguale a zero. Ci rendiamo conto, come è stato sottolineato da qualche intervento, che anche in questa fase l'Unione europea potrebbe mettere in campo una verifica in senso oppositivo rispetto alla nostra proposta di legge. Tuttavia, noi vogliamo che, proprio attraverso la definizione alta del problema in Parlamento, si apra un confronto a tutto campo a livello dell'Unione europea per recuperare quanto è stato denunciato da tutti come un vero e proprio scandalo.

Oggi contiamo di conseguire un risultato positivo rispetto al 1994, tenuto presente che sono di fronte a noi tre elementi di assoluta ed inedita novità. In primo luogo, l'Unione europea, nel momento in cui esaminerà le proposte dei vari Stati membri, non potrà comportarsi diversamente da quanto sta facendo con la posizione comune adottata dall'Europa nella trattativa per il *millennium round*, nell'ambito del quale, appunto, l'Europa porta l'esigenza primaria, fondamentale della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni. In secondo luogo, la Commissione presieduta dall'onorevole Prodi ha compiuto la scelta di una priorità assoluta, quella della sicurezza alimentare, annunciando addirittura finalmente la costituzione di un'agenzia europea per la sicurezza alimentare, che dovrebbe intervenire proprio su questioni come quella di cui ci stiamo occupando (sappiamo, purtroppo, che non è l'unica, come le cronache degli ultimi anni hanno ampiamente documentato). In terzo luogo, abbiamo il dovere di insistere (è anche questo un elemento che ci rafforza) in una posizione lineare e coerente con quanto abbiamo fatto nella trattativa per l'Agenda 2000, al fine di porre all'attenzione dell'Europa l'esigenza della scelta

innovativa della qualità e della sicurezza come condizione decisiva per lo sviluppo della nostra agricoltura e del nostro sistema agro-alimentare; in quella trattativa, abbiamo conseguito risultati importanti e non dobbiamo demordere rispetto alle conseguenze che dalla stessa possono scaturire. Ne va delle garanzie per il futuro della nostra agricoltura, delle certezze per i nostri produttori e per il sistema agro-alimentare di avere spazi di mercato crescenti sul piano europeo ed internazionale; ne va della salute dei nostri consumatori.

Con questo spirito e con queste considerazioni, riteniamo che oggi vi siano condizioni più ampie rispetto al 1994 per sfondare positivamente con questa proposta in Europa; ci auguriamo dunque che il Parlamento possa rapidamente approvarla.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 510)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. Signor Presidente, molto brevemente mi sembra vada dato atto, nell'ambito del dibattito che abbiamo svolto, dell'attenzione che tutti i quattro colleghi intervenuti hanno dedicato ad uno dei temi centrali del provvedimento in esame, quello della tutela dei consumatori. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Vascon che ha evidenziato la necessità di garantire sia la tutela dei consumatori sia il principio di leale concorrenza, sul quale devono basarsi le nostre normative. Ringrazio anche l'onorevole D'Ippolito per il lavoro svolto nella XIV Commissione e per l'opportuno riferimento alla materia dei trattati dell'Unione europea. Con sempre maggiore determinazione, infatti, dobbiamo stabilire che il diritto alla salute, la

tutela dei consumatori, la qualità dei prodotti sono elementi centrali che hanno prevalenza sul principio generico — tra l'altro molto discutibile per quanto riguarda l'applicazione — della cosiddetta libera circolazione delle merci. Il concetto è che quest'ultima va bene se è di qualità, altrimenti si ha la circolazione delle truffe.

In riferimento alle innovazioni annunciate dalla Commissione europea, agli impegni assunti anche da parte del Presidente Prodi nell'ambito della definizione di una maggiore attenzione ai consumatori, dell'istituzione di un'agenzia per la sicurezza alimentare europea, credo sia necessario muoversi nella direzione della normativa europea, come da ultimo sottolineava anche il collega Tattarini.

È molto significativo anche il dato fornito dall'onorevole Aloï sulle normative e sulla situazione delle produzioni, rispetto alla potenzialità di truffa esistente nel settore del latte in polvere. Tutto ciò in conseguenza della grande produzione esistente e della possibile enorme decuplicazione, addirittura, dei quantitativi, dovuta al reintegro da latte in polvere a latte ricostituito.

Tutto ciò la dice lunga sulla necessità che oggi abbiamo di approvare rapidamente il provvedimento in esame considerandolo un elemento della cosiddetta fase ascendente, ovvero partendo da esso per avere normative europee che impongano in tutta Europa i tracciamenti nel latte in polvere.

Anche in altri settori, quali la produzione dell'olio, abbiamo compiuto la scelta di forzare, in qualche modo, la normativa europea, al fine di ottenere la riconoscibilità delle produzioni e di stabilirne la provenienza; la dicitura « *made in Italy* » o « prodotto in Italia » dovrebbe significare che la produzione principale è italiana e, nel caso dell'olio, che le olive sono italiane.

Stiamo cercando di determinare e migliorare la politica europea nei suddetti settori e credo che se, come mi auguro, essendovi una grande convergenza, non vi sarà un numero eccessivo di emendamenti

— forse solo quelli del Comitato dei nove — potremo, dopo il voto della finanziaria, chiedere che il provvedimento in esame venga votato subito. Mi auguro che questo appello venga ascoltato da tutti i colleghi. Sarebbe un bel regalo di Natale per i nostri allevatori, ai quali dimostreremmo che il Parlamento su alcuni temi riesce a dare una risposta concreta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 9,55)

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. Infine, per quanto riguarda la vicenda di Seattle, alla quale faceva riferimento anche l'onorevole Tattarini, vi è una grande mobilitazione internazionale dal momento che è necessario tutelare la qualità delle produzioni. Il principio di libertà dei mercati deve significare libertà nella qualità e non nella pirateria autorizzata, per così dire, di alcune realtà multinazionali. È necessario porre paletti per tutti, quindi nel provvedimento deve esservi una norma che stabilisca la presenza di un tracciante nel latte in polvere — ne abbiamo ipotizzato uno innocuo, vale a dire l'erba medica — al fine di consentire di rintracciare coloro che impiegano il latte in polvere ad uso zootecnico. Una volta tanto, si tratta di una norma preventiva non iperpunitiva, in quanto abbiamo previsto la confisca, la chiusura degli stabilimenti e non, come al solito, sanzioni penali che poi non vengono applicate. Sono state previste sanzioni patrimoniali alla stregua di quelle che una volta venivano definite pene alternative, in modo che quando interveniamo, lo facciamo con capacità di incidere con forza, ma senza un velleitarismo che definirei panpenalistico o panpenale: occorre intervenire con intelligenza e accortezza. Spero che ciò costituisca un elemento positivo. Ringrazio i colleghi del contributo dato al dibattito e, soprattutto, auspico che si riesca a votare il provvedimento subito dopo la manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Governo condivide lo spirito del progetto di legge oggi in discussione e gli obiettivi che esso si prefigge di conseguire.

Come è stato ricordato, la questione non è nuova, ma in questi ultimi mesi è tornata di grande attualità, alla luce di un atteggiamento nuovo che i consumatori hanno maturato rispetto alla salubrità ed alla qualità degli alimenti, delle innumerevoli truffe che sono state ricordate e, soprattutto, della proposta avanzata in sede europea dal Presidente Prodi.

Ne abbiamo discusso in più di un'occasione e credo sia giusto ricordare che nel corso di questa legislatura lo stesso ministro Pinto, in uno dei primi consigli agricoli cui partecipò, sollevò la questione che oggi è all'ordine del giorno. Certo è che sollevare nuovamente una questione come quella dei traccianti, avendo alle spalle un pronunciamento del Parlamento, che in modo unitario sostiene la posizione che sostenne allora il Governo italiano, è altra cosa, perché il Governo andrebbe a Bruxelles con maggiore forza.

Non ci dobbiamo nascondere, tuttavia, i problemi di varia natura che incontreremo, perché bisogna sapere che su questo provvedimento non tutti sono d'accordo fuori dal Parlamento: ad esempio, vi è chi sostiene che la limitazione al solo ambito nazionale di un adempimento di questo tipo si tradurrebbe in una discriminazione al rovescio nei confronti dei nostri operatori e, come è stato ricordato, ciò potrebbe comportare contestazioni da parte della Commissione europea.

In ogni caso, al di là dei problemi che potrebbero insorgere, si tratta di un tema di grande rilevanza che il Parlamento ha fatto bene a sollevare e ad affrontare con un provvedimento, sul quale — lo ribadisco — il Governo è pienamente d'accordo e, quindi, farà la sua parte.

Per quanto concerne la questione che è stata sollevata, cioè il problema connesso alla norma di carattere tecnico che, come è stato ricordato, deve essere notificata a Bruxelles prima dell'adozione del provvedimento — che contiene appunto una modifica di una norma di carattere tecnico —, posso dire che proprio in questi giorni abbiamo sollecitato il Ministero dell'industria, che è competente in materia, a notificare in tempi rapidi a Bruxelles il provvedimento e, quindi, la modifica di una norma di carattere tecnico, accelerando così l'intero iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 4127 — Senatori Tarolli ed altri: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (approvata dal Senato) (6270) e delle abbinate proposte di legge: Mattarella ed altri; Teresio Delfino ed altri; Guidi; Orlando; Pivetti; Bono ed altri; Berlusconi ed altri; Marinacci; Taradash ed altri; Bicocchi ed altri; Napoli ed altri; Vignali ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Casini ed altri (1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6389) (ore 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Tarolli ed altri: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mattarella ed altri; Teresio Delfino ed altri; Guidi; Orlando; Pivetti; Bono ed altri; Berlusconi ed altri; Marinacci; Taradash ed altri; Bicocchi ed altri; Napoli ed altri; Vignali ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Casini ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 6270)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 30 minuti;

relatori di minoranza: 52 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (18 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 11 minuti;

Forza Italia: 57 minuti;

Alleanza nazionale: 53 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 45 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 42 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 36 minuti.

Comunista: 36 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 20 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 15 minuti; Verdi: 12 minuti; Rinnovo italiano: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; CDU: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

A seguito della designazione di relatori di minoranza da parte dei gruppi di Forza

Italia, Alleanza nazionale, Lega forza nord per l'indipendenza della Padania e delle componenti del CCD e di Rifondazione comunista del gruppo misto, la Presidenza ha assegnato ad essi un tempo complessivo di 52 minuti, ripartito parte in misura uguale e parte in proporzione alla consistenza dei gruppi di appartenenza, al fine di consentire a tutti i relatori di minoranza un tempo minimo congruo per l'illustrazione delle proprie posizioni.

Pertanto, il tempo a disposizione di ciascun relatore di minoranza risulta il seguente: onorevole Aprea: 15 minuti; onorevole Napoli: 13 minuti; onorevole Bianchi Clerici: 10 minuti; onorevole Giovanardi: 7 minuti; onorevole Lenti: 7 minuti.

(Annuncio di questioni pregiudiziali — A.C. 6270)

PRESIDENTE. Avverto che i deputati della componente di Rifondazione comunista del gruppo misto hanno presentato le questioni pregiudiziali Lenti n. 1, Giordano n. 2 e Nardini n. 3 (vedi l'allegato A — A.C. 6270 sezione 1).

La presentazione di tali questioni pregiudiziali non è stata preannunciata da alcun gruppo nelle precedenti riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, a seguito delle quali si è provveduto a calendarizzare per la seduta odierna la discussione della proposta di legge in esame.

La discussione delle questioni pregiudiziali e le relative votazioni potranno quindi avere luogo in altra seduta, dopo la conclusione della discussione sulle linee generali.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 6270)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia e di Alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento

senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Volpini, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO VOLPINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, la proposta di legge approvata dal Senato « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione » inizia oggi il suo iter in aula. Il testo deriva da un progetto di legge di iniziativa del senatore Tarolli ed altri, modificato integralmente da un unico emendamento della maggioranza.

La VII Commissione del Senato aveva già svolto un ampio ed approfondito lavoro istruttorio, procedendo ad una serie di audizioni informali di associazioni, centri, sindacati interessati all'argomento che hanno prodotto documenti opportunamente raccolti dalla stessa Commissione. Anche la Commissione cultura della Camera, ad integrazione, ha svolto un ciclo di audizioni informali.

Per quanto riguarda l'iter della legge, la Commissione cultura della Camera, respingendo tutti gli emendamenti ha inviato all'Assemblea il testo approvato dal Senato. Su tale testo sono stati espressi il parere favorevole con osservazioni del Comitato per la legislazione nonché i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, bilancio, finanze, lavoro e per le questioni regionali. In particolare, il Comitato per la legislazione ha posto come condizione al parere favorevole la riformulazione del secondo periodo del comma 7, là dove si dice che il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto propone il definitivo superamento delle vigenti disposizioni del testo unico sulla pubblica istruzione relative alle scuole non statali. Ad avviso del Comitato, lo strumento normativo attraverso cui si dovrebbe concretizzare la proposta del

ministro dovrebbe essere più propriamente quello della legislazione delegata o quello del regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Indubbiamente, dal punto di vista della formulazione letterale, si tratta di una incongruenza del testo che tuttavia può essere superata in via interpretativa con un apposito ordine del giorno che dia una lettura aderente alla *ratio* e allo spirito della norma e, in effetti, se il testo parla di una relazione del ministro e — con espressione indubbiamente impropria — di un decreto, sia l'una sia l'altro sono però finalizzati alla formulazione di una proposta di legge per il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, proposta che, proprio perché tale, deve essere poi vagliata ed approvata dal Parlamento.

In altri termini, l'enunciazione del testo può essere letta come indicazione di una fase di costruzione che si realizza in due momenti, tra loro logicamente e funzionalmente collegati: quello della relazione del ministro e del relativo dibattito parlamentare e quello successivo, relativo all'assunzione delle conseguenti iniziative legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme prescritte dall'ordinamento per il definitivo superamento della vigente legislazione in materia, come sarà meglio precisato nell'ordine del giorno che mi riservo di presentare.

La presente proposta di legge, nella prima parte, concerne le norme per la parità scolastica; essa costituisce un evento di grande rilievo storico nella pubblica istruzione italiana e fonda, altresì, il nuovo sistema nazionale dell'istruzione, realizzando una riforma istituzionale che allinea l'Italia alle grandi nazioni dell'Unione europea.

L'articolo 1 recita: « Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali ». Finora, la pubblica istruzione era una funzione dello Stato. Le scuole istituite dai privati e dagli enti

locali erano sussidiarie a quelle dello Stato. Dall'unità ad oggi, l'Italia ha avuto un sistema statale della pubblica istruzione e lo Stato ha detenuto fermamente nelle sue mani l'esclusività della funzione dell'istruzione pubblica, fino a far coincidere la scuola pubblica con la scuola statale.

L'articolo 1 della proposta di legge supera il precedente concetto restrittivo di scuola pubblica e sostituisce l'attuale sistema statale dell'istruzione con un sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e dalle scuole paritarie degli enti locali. Le tre componenti del sistema vengono definite, nel secondo comma dell'articolo 1, come « paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ».

A mio avviso, giustamente, la legge, fondando la parità delle tre componenti del sistema nazionale di istruzione, ne stabilisce le condizioni: si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. Come vedremo più avanti, tali requisiti sono prevalentemente quelli già richiesti per il riconoscimento legale delle scuole secondarie e per la parificazione delle scuole elementari. È ovvio che, divenendo parte integrante e paritaria del sistema pubblico nazionale, le scuole paritarie debbono assumere gli obblighi derivanti dalla funzione pubblica che sono chiamate a svolgere.

La proposta di legge, nel fondare il nuovo sistema nazionale di istruzione, con il comma 3 dell'articolo 1 estende a tutte le scuole paritarie alcune libertà fondamentali, concesse agli istituti scolastici statali dall'autonomia scolastica e assicura la salvaguardia di alcune prerogative specifiche delle scuole private parificate le-

galmente riconosciute. In particolare, alle scuole paritarie private, viene riconosciuta la piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico e didattico e piena libertà di progetto educativo, nel quale può anche essere indicata l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Viene, inoltre, concessa la libertà di assunzione del personale docente, purché fornito di titolo di abilitazione e la possibilità di avvalersi di prestazioni volontarie — in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni previste — di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. È, infine, riconosciuto il trattamento fiscale delle ONLUS alle scuole senza fine di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La proposta di legge richiama per le scuole paritarie private alcuni obblighi derivanti, in primo luogo, dai principi costituzionali che valgono per tutte le scuole italiane: il progetto educativo deve essere in armonia con i principi della Costituzione; l'insegnamento deve essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione, tra i quali il rispetto della libertà religiosa, in virtù della quale gli alunni non possono essere obbligati a frequentare o a svolgere attività extracurricolari che suppongano o esigano l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

In secondo luogo, gli obblighi stabiliti per tali scuole derivano dal fatto che esse costituiscono parte integrante del sistema nazionale e sono, perciò, titolari della funzione pubblica, nonché soggetti svolgenti servizio pubblico. Da ciò derivano, dicevo, i seguenti obblighi: l'apertura all'iscrizione di tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, ne facciano domanda, compresi i portatori di handicap; l'istituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; l'elaborazione di un piano dell'offerta formativa conforme alle